

L'IMU dal 2012

Numero : **37/2012**
Gruppo : **IMU**
Oggetto : **APPLICAZIONE DELL'IMU IN VIA SPERIMENTALE DAL 2012**
Norme e prassi : ART. 13, D.L. N. 201/2011; ARTT. 8 E 9, D. LGS. N. 23/2011; D. LGS. N. 504/1992
Scarica il file excel per il calcolo dell'IMU: <http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/15595-IMU-Calcolo-dell-Imposta-municipale-unica.html>

Sintesi

La **Manovra Monti** ha **anticipato al 2012** l'introduzione, **in via sperimentale**, dell'**IMU**, l'Imposta Municipale Unica prevista dal Decreto sul Federalismo municipale.

L'**IMU sostituisce**, per gli **immobili non locati**, sia l'**ICI**, che l'**Irpef e le relative addizionali**.

Rispetto all'**ICI**, **colpisce**, però, **anche l'abitazione principale**, pur concedendo in tale ipotesi alcune agevolazioni (aliquota ridotta e detrazioni speciali).

Il primo appuntamento con l'**IMU** sarà il **18 giugno 2012** (il 16 cade di sabato), data entro la quale dovrà essere versata la **prima rata** pari al 50%.

In questa sede, analizzeremo la nuova imposta mettendola in più occasioni a confronto con la vecchia ICI.

Gli argomenti

1. COS'È L'IMU
2. SOGGETTI PASSIVI
3. IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU
4. ESENZIONI
5. CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IMU
6. ALIQUOTE
7. DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
8. FABBRICATI RURALI
9. TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
10. INEDUCIBILITÀ DALLE IMPOSTE SUI REDDITI E DALL'IRAP
11. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
12. UN CONFRONTO TRA L'ICI E L'IMU

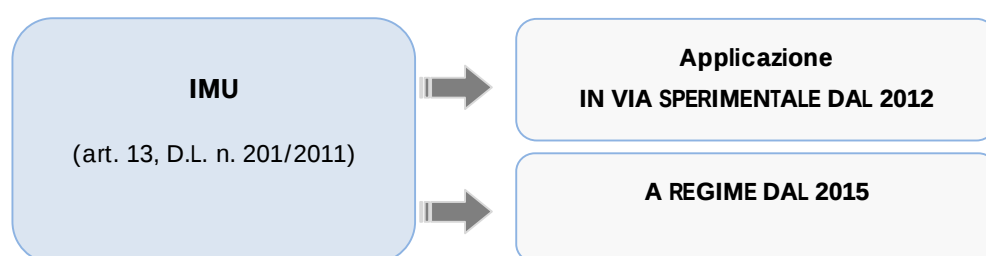
Cos'è l'IMU

La disciplina fiscale dell'IMU (Imposta Municipale Unica) deriva dalla combinazione di tre decreti:

- ◆ il decreto istitutivo dell'ICI (D. Lgs. n. 504/1992);
- ◆ il Decreto sul Federalismo municipale (D. Lgs. n. 23/2011);
- ◆ il Decreto "salva Italia" o Manovra Monti (D.L. n. 201/2011), con le ultime modifiche apportate dal Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012).

L'IMU è stata **istituita dal Decreto sul Federalismo municipale, il D. Lgs. n. 23/2011¹**, il quale ne aveva previsto, tuttavia, l'applicazione in via sperimentale a partire dal 2014.

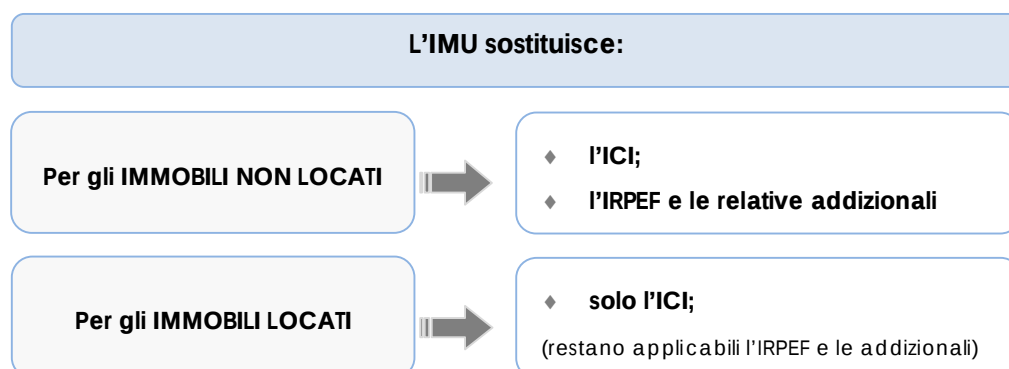
Ora, la **Manovra Monti**, all'**art. 13**, ha **anticipato** l'avvio della **fase sperimentale al 2012** ed ha previsto l'applicazione **a regime dal 2015**.



In base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, D. Lgs. 23/2011, istitutivo dell'IMU, **l'IMU, sostituisce**, per la componente immobiliare:

- ◆ **l'ICI;**
- ◆ **l'IRPEF e le relative addizionali** per gli **immobili non locati**.

Ne consegue che, per gli **immobili** acquistati per essere **locati**, **l'IMU è sostitutiva solo dell'ICI** e, quindi, tali immobili saranno soggetti all'**applicazione dell'IRPEF e delle relative addizionali** (salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l'opzione per la c.d. "cedolare secca", ovvero per la tassazione del reddito da locazione con l'aliquota del 21% o 19% per le locazioni a canone concordato²).



¹ Artt. 8 e 9.

² V. nostre CDG n. 64-2011 e n. 109-2011.

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'IMU sono, come per l'ICI:

- ◆ i **proprietari di immobili**, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- ◆ i **titolari di diritti reali** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- ◆ i **concessionari di aree demaniali**;
- ◆ i **locatari di immobili concessi in leasing** (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

**Il presupposto
oggettivo per
l'applicazione
dell'IMU**

Il **presupposto** per l'applicazione dell'IMU è il medesimo di quello previsto per l'applicazione dell'ICI, e cioè il **possesso** (a vario titolo) di:

- ◆ **fabbricati** (ovvero le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, comprese le relative pertinenze);
- ◆ **aree fabbricabili** (cioè le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi);
- ◆ **terreni agricoli** (cioè i terreni adibiti all'esercizio delle attività agricole e connesse);

siti nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

E' ora **compresa anche l'abitazione principale** con le relative pertinenze (esclusa, invece, dall'ICI). L'abitazione principale è definita, tra l'altro, come l'“**unica**” unità immobiliare (iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano) nella quale il possessore **contemporaneamente**:

- ◆ **dimora abitualmente**;
- ◆ **risiede anagraficamente**.



Il fatto che si parli di una “**unica**” unità immobiliare implica che **non** sono applicabili le **agevolazioni** legate all'**abitazione principale** (che vedremo più avanti) **se l'immobile è il risultato dell'unione di fatto di due unità**, salvo che non si provi di aver richiesto l'accatastamento unitario.

**ABITAZIONE
PRINCIPALE**



- ◆ **si applica l'IMU** (anche se con alcune riduzioni e agevolazioni);
- ◆ deve essere “**unica**”;
- ◆ il possessore deve avervi **contemporaneamente**:
 - ✓ la **dimora abituale**;
 - ✓ la **residenza anagrafica**.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono ora **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali:

- ♦ **C/2** (magazzini e locali di deposito);
- ♦ **C/6** (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza scopo di lucro);
- ♦ **C/7** (tettoie chiuse o aperte);

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Viene, quindi, eliminata la possibilità per i Comuni³ di individuare le pertinenze dell'abitazione principale.



L'art. 13 del Decreto salva – Italia, al comma 14, comma b), ha abrogato la norma⁴ che considerava abitazioni principali anche **quelle concesse in uso gratuito ai parenti**, per cui tali unità immobiliari saranno considerate **come “secondo case”** ai fini dell'applicazione dell'IMU.

Dovrebbe, invece, essere applicabile anche ai fini IMU la disposizione di cui all'art. 2, D. Lgs. n. 504/1992 relativa alla vecchia ICI, in base alla quale i terreni edificabili posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo principale (c.d. **IAP**) sono **considerati non edificabili**.

Esenzioni

L'art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011, facendo rimando anche all'art. 7, D. Lgs. n. 504/1992, prevede alcuni **casi di esenzione** dall'IMU. L'esenzione riguarda, in particolare:

- ♦ **gli immobili posseduti dallo Stato**;
- ♦ **gli immobili posseduti**, nel proprio territorio, **dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane**, dai consorzi fra detti enti, **dagli enti del servizio sanitario nazionale**, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- ♦ **i fabbricati** classificati o classificabili nelle **categorie catastali da E/1 a E/9**;
- ♦ **i fabbricati con destinazione ad usi culturali** di cui all'articolo 5- bis, D.P.R. n. 601/1973;

³ Per effetto dell'abrogazione della lett. d) dell'art. 59 del D. Lgs. n. 446/1997 ad opera dell'art. 13, comma 14, lett. b), D.L. n. 201/2011.

⁴ Lett. e) dell'art. 59, D. Lgs. n. 446/1997.

- ♦ i **fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- ♦ i **fabbricati di proprietà della Santa Sede** indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
- ♦ i **fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- ♦ i **terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/1977;
- ♦ gli **immobili utilizzati da enti non commerciali** destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.

Calcolo della base imponibile IMU

Come base imponibile dell'IMU si assume il valore dell'immobile secondo le regole già previste per il **calcolo della base imponibile della vecchia ICI**. In particolare:

- ♦ per i **fabbricati iscritti in Catasto edilizio urbano**, il valore è quello che si ottiene applicando all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori** (modificati rispetto a quelli dell'ICI):

Gruppo/categoria catastale	Moltiplicatore
A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7	160
B, C/3, C/4 e C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	60 (65 dal 2013)
C/1	55

- ♦ per i **terreni agricoli**, il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare del **reddito dominicale catastale** vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130 (110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola)**;
- ♦ per le **aree edificabili**, il **valore** è quello **venale in comune commercio al 1° gennaio** dell'anno di imposizione.



I **moltiplicatori** applicabili per la determinazione della base imponibile IMU trovano **applicazione solo ai fini di tale imposta, non anche ai fini delle imposte dirette e indirette**. Si rileva, inoltre, un sensibile aumento

dei moltiplicatori rispetto a quelli dell'ICI.

Si precisa, inoltre, che:

- ◆ per gli **immobili classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in Catasto**, interamente **posseduti da imprese e distintamente contabilizzati**, la base imponibile IMU è calcolata prendendo **a riferimento i costi**, al lordo delle quote di ammortamento, **risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio** dell'anno di imposizione e applicandovi, per ciascun anno di formazione di tali costi, i **coefficienti stabiliti annualmente con apposito D.M.**;
- ◆ in caso di **utilizzo edificatorio dell'area**, di **demolizione di fabbricato**, di **interventi di recupero** a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal **valore dell'area**, senza computare il **valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori** di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione **ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato**.

Esempio 1

Il Sign. Verdi è proprietario di due abitazioni: una come abitazione principale, in cui ha la residenza anagrafica e ove dimora abitualmente, l'altra come casa vacanza. Quest'ultima è classificata come categoria catastale A/2 e la sua rendita, rivalutata del 5%, è pari a € 800. L'IMU dovuta su questa seconda casa si calcola nel seguente modo:

Categoria catastale	A/2
Rendita catastale rivalutata del 5%	€ 800,00
Base imponibile IMU (€ 800 x 160)	€ 128.000,00
IMU dovuta e da versare sulla "seconda casa" (€ 128.000 x 0,76%)	€ 972,80

Aliquote

Le **aliquote IMU applicabili** sono le seguenti:

Aliquota ordinaria	0,76%	Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può aumentare o diminuire tale aliquota: ◆ fino allo 0,3%; ◆ fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti passivi Ires o immobili locati; ◆ fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell'impresa costruttrice (quest'ulteriore ipotesi di riduzione è stata prevista dall'art. 56 del Decreto Liberalizzazioni – D.L. n. 1 del 24.01.2012):
--------------------	--------------	---

		✓ fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato; ✓ a condizione che il fabbricato non sia locato; ✓ per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.
Aliquota ridotta	0,4%	Per ABITAZIONE PRINCIPALE e sue PERTINENZE Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può aumentare o diminuire tale aliquota fino allo 0,2%
	0,2%	Per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può diminuire tale aliquota fino allo 0,1%



Le **riduzioni** di aliquote eventualmente deliberate dai Comuni **non si applicano alla quota di gettito (50%) riservata allo Stato**.

Detrazioni per l'abitazione principale

Per l'**abitazione principale**, oltre all'applicazione di un'aliquota IMU ridotta (0,4% in luogo dello 0,76% ordinario), è prevista un'ulteriore agevolazione consistente in una **detrazione pari a € 200** (rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione), fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

In più, per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è **maggiorata di € 50 per ogni figlio con al massimo 26 anni di età**, a condizione **che** questi **dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'abitazione principale**.

La maggiorazione può raggiungere **al massimo** un importo complessivo pari **a € 400, al netto della detrazione di base di € 200**.

Ne consegue che la maggiorazione della detrazione spetta per un numero massimo di 8 figli e la detrazione può raggiungere al massimo i € 600 (€ 200 + € 400), sempre fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

Esempio 2

Il Sign. Rossi è proprietario di una sola casa, in cui ha la residenza anagrafica e in cui dimora abitualmente, destinata quindi ad abitazione principale. Nella stessa casa vive e ha la residenza anagrafica anche il figlio Marco, di 3 anni. L'abitazione è iscritta a Catasto come categoria catastale A/3 e la rendita catastale di tale abitazione, rivalutata del 5%, è pari a € 496.

Categoria catastale	A/3
Rendita catastale rivalutata del 5%	€ 496,00
Base imponibile IMU (€ 496 x 160)	€ 79.360,00
IMU dovuta (€ 79.360 x 0,4%)	€ 317,44
Detrazione base abitazione principale	€ 200,00
Detrazione ulteriore abitazione principale per figli conviventi ≤ 26 anni	€ 50,00
IMU da versare	€ 67,44

Viene, inoltre, stabilito che:

- ♦ in presenza di **più soggetti passivi**, la **detrazione** spetta **a ciascuno** di essi **in proporzione** alla quota di destinazione dell'immobile ad abitazione principale;
- ♦ il **Comune** interessato **può**, "nel rispetto dell'equilibrio di bilancio", **aumentare** l'ammontare della **detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta**. In tal caso, però, il Comune non può fissare, per gli immobili tenuti a disposizione, un'aliquota IMU superiore a quella ordinaria;
- ♦ la **detrazione prevista per l'abitazione principale** spetta **anche** agli immobili degli **Istituti autonomi case popolari** e delle **cooperative a proprietà indivisa assegnati come abitazione principale ai soci**;
- ♦ la **detrazione prevista per l'abitazione principale** e la relativa **aliquota ridotta** si applica anche all'**ex coniuge non assegnatario della casa coniugale** e, se deliberato dal Comune, all'**anziano/disabile residente in istituti di ricovero o sanitari**, purché l'abitazione non sia locata.

Per le **unità immobiliari** possedute da **cittadini italiani residenti all'estero**, **non è possibile l'assimilazione all'abitazione principale ai fini IMU**, riconosciuta invece in passato ai fini ICI.

Fabbricati rurali

L'art. 13, comma 14, lett. d), D.L. n. 201/2011 abroga la disposizione (art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207/2008) che escludeva i fabbricati rurali dall'ICI. Di conseguenza, **i fabbricati rurali sono soggetti a IMU**.

Per quelli ad uso abitativo, comunque, saranno **applicabili le agevolazioni** (aliquota ridotta e detrazione) previste per l'**abitazione principale**.

Ai successivi commi 14-bis e 14-ter viene, inoltre, stabilito che le **domande di variazione catastale** per ottenere il **riconoscimento della ruralità degli immobili**, che andavano presentate **entro il 30.09.2011**, saranno considerate **valide anche se presentate dopo** tale data **ma comunque** entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Salva Italia", ovvero **entro il 28.12.2011**.

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere **dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012**. Fino alla presentazione della

domanda di aggiornamento catastale, l'Imu dovrà essere pagata, a titolo di acconto e salvo conguaglio, basandosi sulla rendita delle unità immobiliari simili già iscritti in catasto edilizio urbano. Una volta attribuita la rendita catastale, i Comuni provvederanno all'eventuale conguaglio.

**FABBRICATI
RURALI**

- ◆ **si applica l'IMU;**
- ◆ le **domande di variazione catastale** per il riconoscimento del requisito di "ruralità" sono considerate **valide anche se presentate dopo il 30.09.2011 e fino al 28.12.2011;**
- ◆ i **fabbricati rurali iscritti al catasto terreni** devono essere **dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012;** fino ad allora, l'IMU dovrà essere pagata **sulla base della rendita delle unità immobiliari simili** già iscritte a Catasto.

Termini e modalità di versamento

L'IMU deve essere versata, come avveniva per l'ICI, in **2 rate di pari importo**, precisamente **per il 2012:**

- ◆ **entro il 16.06.2012**, che, essendo sabato, **slitta al 18.06.2012**, il **50%** dell'importo dovuto;
- ◆ **entro il 16.12.2012** il restante **50%**.

Il contribuente ha, comunque, la **facoltà di versare l'IMU in unica soluzione** entro la scadenza di giugno, quindi per il 2012 **entro il 18.06.2012**.

Non è più possibile, invece, a differenza di quanto avveniva per l'ICI, versare **in un'unica soluzione entro il 16 dicembre**, senza applicazione degli interessi (opzione che alcuni Comuni consentivano per l'ICI in base alla facoltà data loro dall'art. 52, comma 1, D. Lgs. n° 446/1997).

Il versamento deve essere effettuato **esclusivamente tramite modello F24**, con modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Versamento dell'IMU per il 2012 (esclusivamente con Mod. F24)

1ª rata (50%)

18.06.2012

2ª rata (restante 50%)

16.12.2012

E' possibile versare l'intero importo dell'IMU **in unica soluzione** entro il **18.06.2012**

NON è più possibile versare l'intero importo dell'IMU **in unica soluzione** entro il **16.12.2012**

**Indeducibilità
dalle imposte sui
redditi e
dall'IRAP**

L'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011 stabilisce che **l'Imu non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'Irap**, come avveniva già per l'ICI.

**Accertamento e
riscossione**

In base a quanto previsto dall'art. 13, comma 11, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011, le attività di **accertamento e riscossione dell'IMU** sono svolte **direttamente dal Comune**, al quale spettano le maggiori somme derivanti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

In base a quanto previsto dall'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, **per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso** si applica quanto previsto dall'**art. 9, comma 7, D. Lgs. n. 23/2011**, il quale fa il richiamo a:

- ♦ l'art. 10, comma 6, D. Lgs. n. 504/1992 per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
- ♦ l'art. 11, commi 3-5, D. Lgs. n. 504/1992 per l'invito al contribuente ad esibire atti e documenti nell'ambito della procedura di liquidazione e accertamento;
- ♦ l'art. 12, D. Lgs. n. 504/1992 per la riscossione coattiva;
- ♦ l'art. 14, D. Lgs. n. 504/1992 per le sanzioni e gli interessi in caso di violazioni dell'adempimento;
- ♦ l'art. 15, D. Lgs. n. 504/1992 per la gestione del contenzioso;
- ♦ l'art. 1, commi 161-170, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per la procedura di accertamento.

**Un confronto tra
l'ICI e l'IMU**

Si propone, qui di seguito, uno **schema sintetico di confronto tra la vecchia ICI e la nuova IMU**:

	ICI	IMU
Rilevanza ai fini IRPEF	NON sostituisce l'IRPEF	Sostituisce , per gli immobili non locati , sia l'ICI sia l'Irpef e le relative addizionali (per gli immobili locati sostituisce solo l'ICI)
Soggetti passivi	♦ Proprietari di immobili; ♦ titolari di diritti reali su di essi; ♦ concessionari di aree demaniali; ♦ locatari di immobili concessi in leasing;	gli stessi
Presupposto oggettivo	Il possesso, a vario titolo, di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato	lo stesso

Abitazione principale	Esclusa dall'ICI, tranne se accatastata come: ♦ A/1 (abitazioni di tipo signorile); ♦ A/8 (ville); ♦ A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).	Soggetta a IMU, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza
	E' l' unità immobiliare dove il possessore e i suoi familiari : ♦ dimorano abitualmente; ♦ salvo prova contraria, vi hanno la residenza anagrafica (art. 8, comma 2, D. Lgs. n. 504/1992).	E' l' "unica" unità immobiliare dove il possessore : ♦ dimora abitualmente; ♦ contemporaneamente, vi ha la residenza anagrafica; (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011).
	Si parla di "unità immobiliare"	Si parla di "unica" unità immobiliare (non è considerata abitazione principale quella risultante dall'unione di fatto di 2 unità, salvo che non si provi di aver richiesto l'accatastamento unitario).
	E' considerata abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito ai parenti	NON è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito ai parenti (ora, quindi, è seconda casa)
	Il numero massimo delle pertinenze considerate dell'abitazione principale era definito dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare	Pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali: ♦ C/2 (magazzini e locali di deposito); ♦ C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza scopo di lucro); ♦ C/7 (tettoie chiuse o aperte); nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (per un massimo totale , quindi, di 3 pertinenze).
	Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) pari a € 103,29 (il Comune poteva innalzarla fino a € 258,23 o ridurre l'imposta dovuta fino al 50%)	E' prevista una detrazione base per l'abitazione principale pari a € 200 + una ulteriore detrazione pari a € 50 per ogni figlio ≤ 26 anni (fino ad un max di € 400 nel caso di 8 figli), a patto che questi dimori e risieda anagraficamente nell'abitazione principale
	L' aliquota ICI era stabilita con regolamento comunale tra il 4‰ ed il 7‰	L' aliquota IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,4% (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,2%).

	Calcolo della base imponibile	Valore dell'immobile rivalutato x moltiplicatore			lo stesso		
	Moltiplicatori	Fabbricati	Cat. A (escl. A/10) e C	100	Fabbricati	Cat. A (escl. A/10) e C/2, C/6, C/7	160
			Cat. B	140		Cat. B e C/3, C/4, C/5	140
			Cat. A/10	50		Cat. A/10 e D/5	80
			Cat. D con rendita	50		Cat. D con rendita	60 (65 dal 2013)
			Cat. C/1	34		Cat. C/1	55
		Terreni agricoli	75		Terreni agricoli	130 (110 per coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola)	
		Aree edificabili	Nessun moltiplicatore (il valore a cui applicare l'aliquota ICI è quello venale in comune commercio all'1.1)		Aree edificabili	Nessun moltiplicatore (il valore a cui applicare l'aliquota IMU è quello venale in comune commercio all'1.1)	
	Aliquote	Dal 4‰ al 7‰ , in base alla decisione del Comune, che poteva anche approvare alcune deroghe			Ordinaria	0,76%	(possibile per il Comune ± fino allo 0,3%, o altre riduzioni per altri casi particolari)
					Ridotta	0,4%	Abitazione principale e sue pertinenze (possibile per il Comune ± fino allo 0,2%)
0,2%						Fabbricati rurali ad uso strumentale (possibile per il Comune - fino allo 0,1%)	
Esenzioni	Sono indicate all'art. 7, D. Lgs. n. 504/1992			La norma richiama le esenzioni previste all'art. 7, D. Lgs. n. 504/1992, tranne la lett.g)			
Fabbricati rurali	Esenti da ICI			Soggetti a IMU			

	Termini di versamento	1ª rata	16.06 (acconto)	1ª rata	16.06 (acconto)
		2ª rata	16.12 (saldo)	2ª rata	16.12 (saldo)
		In alternativa, in unica soluzione entro il 16.06 (in alcuni Comuni anche entro il 16.12)		In alternativa, in unica soluzione entro il 16.06 (non più anche entro il 16.12) come invece era previsto prima per alcuni Comuni)	
	Modalità di versamento	♦ Bollettino di c/c postale intestato al concessionario o al Comune; ♦ Modello F24 , compilando la sezione <i>"ICI ed altri tributi locali"</i> .		Solo con modello F24	
	Deducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP	No		No	